

## Condizioni speciali per l'assicurazione malattie complementare

### Assura Denta Sana

Edizione 03.2024

#### Assicurazione complementare per le cure dentarie e di profilassi

##### Articolo 1 – Campo delle prestazioni

###### 1.1 Misure terapeutiche

1.1.1 Assura SA rimborsa le misure terapeutiche necessarie e adeguate, fornite da medici dentisti diplomati e autorizzati ad esercitare in Svizzera o in un Paese confinante con la Svizzera (di seguito «Medici dentisti»), entro i limiti e alle condizioni di cui ai punti 1.1.2 e 1.4.

1.1.2 Le misure terapeutiche sono assunte conformemente al tariffario SSO AINF/AM/AI, tenendo conto di un valore del punto di CHF 3.10, o DENTOTAR, tenendo conto di un valore del punto di CHF 1.00. Si precisa che le misure terapeutiche fornite da Medici dentisti stabiliti in un Paese confinante con la Svizzera sono rimborsate al massimo fino all'importo che sarebbero costate in Svizzera.

###### 1.2 Prestazioni odontotecniche

1.2.1 Oltre agli onorari dei Medici dentisti, le prestazioni odontotecniche necessarie per il trattamento e relative a una patologia o a un danno dentale sono rimborsate entro i limiti e alle condizioni di cui al punto 1.4.

1.2.2 Le prestazioni odontotecniche fornite in un Paese confinante con la Svizzera sono rimborsate al massimo fino all'importo che sarebbero costate in Svizzera.

###### 1.3 Profilassi dentale

Assura SA partecipa fino a un importo massimo di CHF 80 per anno civile alle spese di profilassi, come visite di controllo, detartrasi o radiografie (bitewing) per la diagnosi della carie. Questo importo è esente dalla partecipazione ai costi e non è incluso nel limite fissato al punto 1.4.

###### 1.4 Importo massimo e partecipazione ai costi

Il prodotto d'assicurazione Assura Denta Sana (di seguito «Denta Sana») copre il 75% delle spese di cui ai punti 1.1 e 1.2 per un importo annuo lordo massimo di CHF 8'000, che corrisponde a un importo annuo netto massimo di CHF 6'000 a favore dell'assicurato.

###### 1.5 Ortodonzia

**I trattamenti di ortodonzia (ortopedia dento-facciale) non sono coperti e non danno diritto ad alcun rimborso.**

##### Articolo 2 - Diritto alle prestazioni

2.1 Per far valere il proprio diritto alle prestazioni, l'assicurato deve fornire ad Assura SA una nota d'onorario dettagliata redatta da un Medico dentista, un igienista dentale che eserciti in Svizzera o in un Paese confinante con la Svizzera, o un laboratorio odontotecnico sito in Svizzera o in un Paese confinante con la Svizzera.

2.2 Se l'assicurato ha una copertura assicurativa della gamma Complementa (ad es. Complementa Extra, Complementa Plus, Complementa Maxi, ecc.) con Assura SA, le prestazioni accordate nell'ambito del presente prodotto d'assicurazione sono versate in via prioritaria.

##### Articolo 3 - Periodo di attesa

Il diritto alle prestazioni inizia dopo un periodo di attesa di 6 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del contratto. La data di inizio del trattamento è determinante per stabilire il diritto alle prestazioni. In particolare, sono esclusi da questa copertura le misure e i trattamenti dentari iniziati durante il periodo di attesa e che proseguono oltre la fine di tale periodo. Per le prestazioni di profilassi di cui all'articolo 1.3 non si applica alcun periodo di attesa.

##### Articolo 4 - Condizioni di sottoscrizione

4.1 Denta Sana può essere sottoscritto solo su presentazione di un questionario dentario debitamente compilato dal Medico dentista curante, che specifichi lo stato della dentatura del proponente. Oltre al questionario dentario, è necessario presentare ad Assura SA le radiografie bitewing.

4.2 In caso di sottoscrizione del presente prodotto assicurativo, Assura SA rimborsa all'assicurato un importo massimo di CHF 100 come partecipazione alla nota d'onorario del Medico dentista curante che ha compilato il questionario dentario ed eseguito le radiografie.

4.3 In deroga all'articolo 5 CGA LCA, l'assicurato che trasferisce il proprio domicilio al di fuori della Svizzera, incluso il Liechtenstein o in una zona di confine, perde automaticamente la copertura assicurativa al termine del periodo assicurativo in corso.

## **Articolo 5 - Premio assicurativo**

5.1 In deroga all'articolo 12 CGA LCA, il premio assicurativo aumenta di regola in base all'età effettiva dell'assicurato.

5.2 Il premio viene adeguato il 1° gennaio dell'anno in cui l'assicurato compie 6, 11, 16, 19, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81, 86, 91 e 96 anni.

## **Articolo 6 - Limitazione della copertura**

In aggiunta all'articolo 4 CGA LCA, la copertura assicurativa è esclusa pure per:

6.1 le misure e i trattamenti volti a porre rimedio a una lesione dentale esistente prima dell'inizio della presente copertura,

6.2 i trattamenti e gli interventi odontotecnici eseguiti per motivi estetici,

6.3 l'eliminazione e la sostituzione di otturazioni all'amalgama motivate da un'allergia presunta o reale,

6.4 il deterioramento colposo, ossia non derivante dalla normale usura, e/o la perdita di protesi,

6.5 il costo dei paradenti per lo sport,

6.6 i costi di un'anestesia generale, ad eccezione delle anestesie praticate ai bambini di età inferiore ai 6 anni.

**Assura SA**